

Emendamento all'articolo 2 dell'A.C. 2936

All'articolo 2, dopo il comma 13, si aggiunga il seguente:

comma 13-bis) Dopo il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inseriti i seguenti:

«-5-quater. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore, le pubbliche Amministrazioni coprono i propri fabbisogni di Personale attingendo a tali elenchi, fino al loro esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione.

-5-quinquies. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le graduatorie vigenti al giorno 1 dicembre 2009 sono prorogate di diritto per il tempo necessario al loro esaurimento».

Relazione

L'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" prevedeva che con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fossero stabiliti le modalità ed i criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Il comma 61, terzo periodo dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a sua volta disponeva che "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le Amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate".

La normazione successiva ha prorogato più volte la validità delle graduatorie per le assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni sia nel rispetto delle regole d'economia amministrativa che sono a fondamento della ratio della richiamata normativa sia per l'esistenza di un generalizzato blocco delle assunzioni. Molte graduatorie più volte prorogate verranno a scadenza a fine 2009, ma l'applicazione della succitata normativa, nella generalità dei casi, ha avuto ben scarso seguito. Al contrario si è verificato che alcune Amministrazioni, pur avendo disponibilità di valide graduatorie, si sono ben guardate dalla loro utilizzazione per ricorrere a forme di incarichi provvisori che, per la loro durata, hanno creato una particolare patologia di aspettative anomale (seppur giustificabili) nel Personale destinatario. Valga a tal fine l'esempio eclatante delle Agenzie fiscali dove sempre più ampio ed incontrollato è stato il sistema dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali a Personale non solo privo della necessaria qualifica dirigenziale ma reclutato con sistemi disordinati e inverosimili. In questo settore oltre il 50% dei posti disponibili è attribuito a Personale non idoneo in alcuna procedura di concorso e ciò pur in presenza di valide graduatorie. Lo stesso si può dire per altre Amministrazioni che ricorrono o ad incarichi di reggenza o all'attribuzione d'incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del dlgs n. 165 del 2001.

In questa sede non possiamo trascurare quanto avviene nel Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali **ove gli molti Uffici territoriali sono privi di dirigenti**, nonostante sia stata approvata, il 27/10/2009, una graduatoria di merito per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia, contenente ben 203 posizioni valide all'attribuzione della qualifica. È questo un fenomeno opposto a quello delle Agenzie fiscali ma pur sempre pericoloso e grave, se si tiene conto della grande ed attuale carenza (a causa della povertà degli organici) nell'attività di vigilanza in

materia di sicurezza (vedi il fenomeno delle morti bianche) e legislazione sociale e di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare nel Territorio.

La ratio della normativa, che perseguiva finalità d'economia amministrativa, è stata, quindi, travolta nei fatti dai comportamenti di molte Amministrazioni che, pur avendo la facoltà legittima di avvalersi di severe procedure portate a termine (a volte molto faticosamente) hanno preferito ricorrere a forme di lavoro temporaneo e sicuramente lontane da quei canoni costituzionali che sono invece nella normativa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e giustificatrice delle successive proroghe delle graduatorie volute dal legislatore. È di tutta evidenza che detto comportamento, tenuto dalle Amministrazioni, viene a creare una duplice forma d'aspettativa che costituisce, a ben vedere, un'anticamera del precariato. La prima è quella degli idonei che, fidando sulla legge, attendono una possibile utilizzazione delle graduatorie; la seconda invece è quella degli incaricati, dei reggenti e simili, che svolgendo di fatto, sia pure in via provvisoria ma per anni, una tipologia di lavoro per il quale non hanno superato alcuna prova preliminare si aspettano comunque una regolarizzazione definitiva della loro posizione. Ci chiediamo se in questa situazione si possono scorgere reali benefici per le Amministrazioni e per i cittadini. Quali reali economie si possono, infatti, realizzare per i cittadini con politiche contraddittorie di assunzione dei pubblici impiegati o con la creazione di inutili aspettative nei confronti di chi lavora o aspira a farlo?

Con la presente iniziativa si cerca quindi di porre un punto fermo dal quale ripartire dando prevalenza alla maestà da una normativa che è stata sostanzialmente disattesa per anni se non peggio visto che l'utilizzazione di Personale in posizioni di natura transitoria non sembra abbia tenuto in nessun conto le graduatorie più volte prorogate. Va da se che la proposta è solo un primo passo per iniziare ad affrontare anche la situazione amministrativa della sostanziale formazione di precariato determinata dalle non condivisibili politiche del Personale adottate da diverse Amministrazioni.

Il presente emendamento, con il quale si vuole garantire un turn-over regolare e costituzionalmente corretto, non comporta spese.